

**DOCUMENTO SUL SISTEMA DI GOVERNO DEL
FONDO PENSIONI DEL GRUPPO BANCO POPOLARE**

*Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24/03/2023, con efficacia immediata
Modificato e approvato da Consiglio di Amministrazione il 05/02/2024, con efficacia immediata*

Il presente Documento è redatto ai sensi del Decreto Legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252.

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	3
2. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO	4
ORGANIGRAMMA	4
ORGANI SOCIALI	5
COMMISSIONI.....	8
AREA OPERATIVA	9
FUNZIONI FONDAMENTALI.....	12
SOGGETTI ESTERNI CHE RIENTRANO NELLA GESTIONE DEL FONDO	13
SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO	14
3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	15
4. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI	16
5. POLITICA DI REMUNERAZIONE.....	19

1. INTRODUZIONE

Il Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare (di seguito, per brevità, denominato “**Fondo**”) è un Fondo pensione complementare preesistente, costituito in forma di associazione riconosciuta con personalità giuridica e operante in regime di contribuzione definita (l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti), finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni, a favore dei Iscritti.

A questo fine, il Fondo provvede alla raccolta dei contributi versati dai datori di lavoro, in primis dalle società del Gruppo Banco BPM S.p.A., comprensivi delle eventuali quote di Trattamento di fine rapporto, destinati, in conformità alle disposizioni normative, dai dipendenti aderenti ed al loro impiego finanziario attraverso un processo di gestione descritto nel Documento sulla politica di investimento (DPI).

In particolare, il Fondo, già denominato “Fondo Pensioni per il personale dell’ex Gruppo Bancario Popolare di Verona –Bsgsp”, è stato costituito il 2 agosto 1960 con effetto dal 1° gennaio 1960 come Fondo a prestazione definita, modificato e trasformato in recepimento degli accordi collettivi, tra Aziende e OO.SS., del 16 marzo 1993, del 8 gennaio 1996, del 1° giugno 2002, del 22 dicembre 2015, del 28 settembre 2016 e del 13 dicembre 2016, ed ha assunto, dal gennaio 2017, la nuova denominazione di “Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare”.

Dal 1° aprile 2017 - a seguito di accordi delle Fonti Istitutive - il Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare è stato individuato come fondo unico a contribuzione definita dell’ex “Gruppo BP” e ha ricevuto, mediante trasferimento collettivo, tutte le posizioni a contribuzione definita presenti negli altri Fondi dell’ex Gruppo Banco Popolare allocate in apposite Sezioni (Sezione BP, BPL, BPN CB, LuPiLi e FIPAD) indipendenti e non permeabili, replicanti la struttura allocativa e gestionale di ciascun Fondo originario con i rispettivi comparti di investimento.

Gli organi di Governo hanno proceduto nel mandato di uniformazione e razionalizzazione a loro assegnato dalle Fonti Istitutive attuando, dal 1° aprile 2019, la concentrazione dei diversi Comparti delle Sezioni interessate (da questa fase è esclusa la Sezione FIPAD, gestita attraverso una polizza assicurativa e chiusa a nuove adesioni) in nuove linee di gestione mobiliare comuni.

Dal 1° gennaio 2022, a seguito dell’adeguamento alle disposizioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) in merito all’incidenza dei titoli non quotati sui portafogli, l’offerta di investimento è riformulata attraverso la riallocazione del patrimonio in 4 Ambiti (sempre ad esclusione della Sezione FIPAD, ora denominata Ambito FIPAD): Ambito BP, Ambito BPL, Ambito BPN e Ambito CB + LuPiLi per i quali sono previsti:

- 2 Comparti di Investimento Azionario, Obbligazionario differenziati per singolo Ambito sulla base della presenza, della tipologia e dell’incidenza di quote di Fondi Immobiliari;
- 1 Comparto di Investimento Garantito, comune a tutti gli Ambiti.


Il Fondo ha provveduto alla redazione del presente documento ai sensi dell’Art. 4-bis del D. Lgs. 252/2005 (di seguito “Decreto”), come modificato e integrato dal decreto legislativo 147/2018, che definisce i requisiti generali in materia di sistema di governo. Secondo le previsioni del Decreto, i Fondi pensione devono adottare un sistema di governo efficace, tale da garantire una sana e prudente gestione delle attività, tenendo conto delle dimensioni, della natura e della complessità delle attività; tale sistema deve essere caratterizzato da una struttura organizzativa adeguata e trasparente, con una chiara attribuzione dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno dei soggetti che contribuiscono al funzionamento del Fondo e che assicurino una efficiente trasmissione delle informazioni tra gli stessi.

Nello specifico, il presente documento ha per oggetto l’organizzazione del Fondo, il sistema di controllo interno, il sistema di gestione dei rischi e la politica di remunerazione ed è redatto allo scopo di illustrare il sistema di governo del Fondo.

2. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

ORGANIGRAMMA

Si riporta, di seguito, l'Organigramma del Fondo al 01 gennaio 2024.



L'organigramma fornisce una rappresentazione dell'articolazione della struttura organizzativa del Fondo alla data di approvazione del presente documento. In particolare, la struttura organizzativa del Fondo è suddivisa in tre macro-aree: area governance, area operativa e area sistemi di controllo. Nell'organigramma si evidenziano le attività conferite a Società esterne per effetto delle scelte funzionali operate dal Fondo o in forza di disposizioni normative.

Le linee di dipendenza illustrate nell'organigramma indicano il livello di subordinazione principale rimanendo peraltro evidente l'esistenza di forme di interazione operativa tra le diverse aree. Per una maggiore efficienza del Fondo, tenuta altresì conto della contenuta dimensione, gli addetti alle diverse unità organizzative possono svolgere anche attività di pertinenza di struttura diversa da quella principale assegnata, secondo le disposizioni della Direzione Generale e nel rispetto delle responsabilità attribuite ai referenti delle strutture. Il Direttore Generale riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito alla definizione degli organici delle diverse strutture e sulla nomina dei referenti.

ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali a cui è affidato il funzionamento del Fondo e le rispettive attribuzioni sono descritti all'interno dello Statuto del Fondo nella sezione dedicata all'organizzazione (Parte IV – Profili organizzativi), a cui si rimanda per i dettagli, e sono di seguito individuati:

- L'Assemblea Generale;
- L'Assemblea dei Delegati;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Sindaci;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- Il Direttore Generale.

L'Assemblea Generale svolge, secondo le modalità e i criteri definiti dal Regolamento elettorale (che costituisce parte integrante dello Statuto del Fondo), le seguenti attività:

- a) elegge i propri rappresentanti in seno all'Assemblea dei Delegati, secondo modalità e criteri stabiliti da apposito Regolamento, denominato "Regolamento elettorale", predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante dello Statuto;
- b) elegge i propri rappresentanti, ex Art. 21, comma 1, e Art. 26, comma 1 dello Statuto, in seno al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei Sindaci, secondo modalità e criteri stabiliti da apposito Regolamento allegato allo Statuto, denominato "Regolamento elettorale";
- c) delibera, in seduta straordinaria, lo scioglimento del Fondo in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che ne rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento.

L'Assemblea dei Delegati è formata da cinquanta componenti, dei quali venticinque designati a propria rappresentanza dalla Banca e venticinque in rappresentanza degli Iscritti, eletti sulla base del "Regolamento Elettorale" sopra citato.

In seduta ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) ratifica, su proposta del Consiglio di amministrazione, il compenso dei componenti del Collegio dei Sindaci;
- c) delibera sulle azioni di responsabilità contro gli Amministratori e i Sindaci, esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori;
- d) delibera l'eventuale attribuzione, su proposta del Collegio dei Sindaci, della funzione di revisione legale dei conti a soggetti esterni - revisore legale dei conti o società di revisione iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze - nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio di amministrazione, con le modalità previste dall'art. 40 dello Statuto;
- b) fatto salvo quanto previsto dall'art. 41 e 16 lettera c, e con esclusivo riferimento alle ipotesi di cui all'art. 41 comma 2 dello Statuto, delibera lo scioglimento e le procedure di liquidazione del Fondo e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di Legge.

Il **Consiglio di Amministrazione** è costituito da dodici componenti di cui metà eletti dall'Assemblea Generale, in rappresentanza degli Iscritti, e metà nominati dalla Capogruppo, in rappresentanza dei datori di lavoro. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dallo Statuto, esso

ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea Generale o all'Assemblea dei Delegati.

Tutti i componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e non devono trovarsi in situazioni di ineleggibilità e incompatibilità, come disposto dalla normativa tempo per tempo vigente. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

Le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione sono definite all'art. 23 dello Statuto, al quale si rimanda per un maggiore dettaglio.

Con particolare riferimento al solo processo d'investimento, il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti funzioni:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina il Direttore Generale ai sensi dell'art. 29 dello Statuto che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che li ha nominati;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- svolge le funzioni previste dal Decreto Artt. 6 e 7;
- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- delibera i conferimenti di eventuali mandati gestori a uno o più operatori specializzati;
- delibera sulle operazioni mobiliari, societarie e immobiliari relative al patrimonio gestito direttamente;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- ha facoltà di costituire commissioni e/o comitati consiliari, a rappresentanza paritetica, per specifiche materie o attività;
- delibera l'istituzione e nomina i componenti della Funzione Finanza e dell'eventuale Organismo di Vigilanza ex Decreto legislativo 8.06.2001 n. 231;
- delibera le modifiche statutarie che si rendessero necessarie al fine di adeguare lo Statuto a sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP, agli accordi tra le Fonti Istitutive, portandole a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima occasione utile;
- ha l'obbligo di riferire alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari;
- redige il bilancio e la relazione illustrativa;
- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (Gestione dei Rischi, Revisione Interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce i piani d'emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- delibera i Regolamenti sulle Anticipazioni e su tutti gli altri Regolamenti che non siano di competenza dell'Assemblea Generale, o dell'Assemblea dei delegati o delle Fonti Istitutive.

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 5, comma 7-bis del Decreto, l'Organo di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili.

Il **Collegio dei Sindaci** è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti, di cui la metà eletta dagli Iscritti e l'altra metà nominata dalla Capogruppo; fra questi ultimi un componente avrà le funzioni di Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.

Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.

Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Il **Presidente e il Vice Presidente del Fondo** sono eletti con maggioranza del 75% dei componenti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i componenti nominati dalla Capogruppo e quelli nominati dagli Iscritti.

In conformità alla disciplina di legge tempo per tempo vigente e nel rispetto dello Statuto (Art. 25) e delle disposizioni fornite dalla Commissione di Vigilanza, il Presidente presiede e vigila sulle attività degli organi sociali, nonché sull'andamento dell'attività del Fondo.

Nello specifico, il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio, di fronte agli Iscritti ed ai terzi, inoltre:

- assolve alle previsioni dello Statuto e della normativa tempo per tempo vigente;
- tiene i rapporti con gli Organi esterni e di Vigilanza; in particolare, trasmette alla Covip ogni variazione delle norme statutarie e dei regolamenti da esse demandati, unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate;
- guida e rappresenta il Fondo in tutte le sedi istituzionali;
- firma gli atti ufficiali;
- convoca gli organismi e ne guida i lavori;
- sottoscrive il prospetto di determinazione dell'Attivo Netto Destinato alle Prestazioni e del valore della quota.

In caso di impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Il **Direttore Generale** è nominato, previa verifica della sussistenza dei prescritti requisiti di onorabilità e professionalità, dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza di almeno il 75% dei componenti del Consiglio e su proposta del Banco BPM.

Il Direttore Generale sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria del Fondo disponendo delle risorse a lui messe a disposizione per perseguire i fini statutari nel rispetto della normativa

vigente, svolgendo la propria attività in maniera autonoma e indipendente, riferendo direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale ha la responsabilità di dare esecuzione, direttamente o per il tramite di strutture interne od esterne, alle delibere del Consiglio di Amministrazione ed esercitare ogni potere conferitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio

Il Direttore Generale ha, altresì, la responsabilità di assicurare la corretta ed efficiente gestione del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro, l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, di realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione, anche attraverso la predisposizione degli atti contrattuali che regolano i rapporti del Fondo e lo svolgimento delle operazioni connesse alla selezione dei gestori finanziari e del depositario, verificando che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli Iscritti, nel rispetto della normativa e delle disposizioni dello Statuto.

Il Direttore Generale assicura, inoltre, l'efficiente e tempestiva trattazione dei reclami pervenuti al Fondo e la connessa reportistica alla COVIP.

Infine, supporta il Consiglio di Amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni, verificando la coerenza con il quadro normativo di riferimento, con gli indirizzi strategici del Fondo e con le risorse disponibili. In tale ambito rientra anche l'analisi delle caratteristiche dei potenziali aderenti e la valutazione dei relativi bisogni previdenziali.

Ai fini dello svolgimento delle mansioni affidate, il Direttore Generale è in possesso di preparazione professionale, livello di conoscenza ed esperienze adeguati.

Con particolare riferimento al solo processo d'investimento, il Direttore Generale:

- vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascun comparto in cui si articola la gestione finanziaria;
- vigila sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli Iscritti.

Il Direttore Generale è il Referente interno del Data Protection Officer.

COMMISSIONI

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito due commissioni consiliari costituite quali organi consultivi e propositivi in tema istituzionale e di composizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

La **Commissione Istituzionale** è un organo di tipo consultivo e propositivo che persegue l'obiettivo di supportare le attività del Consiglio nella definizione delle normative e del processo di evoluzione della struttura organizzativa del Fondo facilitando, l'approfondimento e l'interscambio di informazioni con gli organi istituzionali del Fondo.

In particolare, la Commissione:

- collabora con il Direttore Generale nella predisposizione dei Regolamenti di funzionamento del Fondo e nella normativa di rilievo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- valuta preliminarmente le modifiche statutarie da sottoporre all'esame e, quando di competenza, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- approfondisce specifici argomenti a lei demandati dal Consiglio di Amministrazione.

La Commissione è composta da quattro componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione e pariteticamente individuati tra i consiglieri di nomina della parte aziendale e consiglieri dei rappresentanti degli Iscritti.

La Commissione è coordinata dal Direttore Generale con l'ausilio di due referenti pariteticamente individuati, che, con il Direttore Generale, istruiscono preventivamente la riunione della Commissione predisponendo adeguata documentazione relativa agli argomenti da affrontare avendo effettuato i necessari e preventivi contatti e/o approfondimenti

Il Presidente e il Vice Presidente partecipano di diritto, anche ai lavori preparatori dei referenti.

La **Commissione Patrimonio** è un organo consultivo e propositivo che persegue l'obiettivo di supportare le attività del Consiglio in merito alla funzione di guida del processo di investimento del patrimonio mobiliare/immobiliare - con particolare riferimento alla definizione della politica di investimento, al conferimento dei mandati di gestione e al monitoraggio della gestione, nell'attività di monitoraggio e di confronto con i gestori dei Fondi immobiliari - facilitando l'approfondimento e l'interscambio di informazioni con gli organi istituzionali del Fondo che partecipano al processo.

La Commissione:

- esamina l'attività istruttoria svolta dalla Funzione Finanza per la selezione dei gestori finanziari, esprimendo il suo parere da sottoporre al Consiglio unitamente alle proposte di affidamento e revoca dei mandati. A tal fine, partecipa, se espressamente delegata dal Consiglio, agli incontri con gli Advisor e con i gestori partecipanti al processo di selezione;
- esamina preventivamente la documentazione predisposta dalla Funzione Finanza sull'attività di verifica della gestione finanziaria, formulando eventuali indicazioni per il Consiglio di Amministrazione;
- esamina i contributi della Funzione Finanza all'impostazione della politica di investimento, formulando indicazioni per il Consiglio di Amministrazione.
- rappresenta il Fondo - attraverso i suoi componenti designati dal Consiglio a cui si aggiunge il Direttore Generale - nelle commissioni consultive dei Fondi Immobiliari detenuti dal Fondo, trasmettendo ai gestori gli orientamenti e le indicazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- esamina i rendiconti e le relazioni delle SGR sulla gestione dei Fondi Immobiliari, per la loro successiva sottoposizione al Consiglio di Amministrazione, con la formulazione di eventuali osservazioni e indirizzi;
- partecipa al processo di aggiornamento dei business plan dei Fondi Immobiliari, esaminando le proposte riguardo ad eventuali modifiche della politica di investimento e a specifici investimenti/disinvestimenti, nel rispetto della indipendenza della SGR, per la sottoposizione al Consiglio di Amministrazione con la formulazione di pareri e indirizzi.

La Commissione è composta da sei componenti nominati dal Consiglio e pariteticamente individuati tra i consiglieri di nomina della parte aziendale e consiglieri dei rappresentanti degli Iscritti. La Commissione è coordinata dal Direttore Generale con l'ausilio di due referenti pariteticamente individuati, che, con il Direttore Generale, istruiscono preventivamente la riunione della Commissione predisponendo adeguata documentazione relativa agli argomenti da affrontare avendo effettuato i necessari e preventivi contatti e/o approfondimenti

Il Presidente e il Vice Presidente partecipano di diritto, anche ai lavori preparatori dei Referenti.

AREA OPERATIVA

Costituisce l'ambito cui afferiscono tutte le procedure aventi un connotato operativo connesse al conseguimento degli scopi istituzionali. Pertanto, in tale area operano i soggetti e le strutture preposte alla realizzazione delle linee indicate dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli orientamenti normativi e della Vigilanza.

L'Area Operativa ha la responsabilità di presidiare i processi amministrativi e le normative esterne e interne, di garantire gli adempimenti contabili, economici e previdenziali relativi alla gestione delle attività e delle passività del Fondo e di partecipare alle attività finalizzate alla gestione del patrimonio del Fondo.

All'interno dell'Area Operativa opera inoltre la Funzione Finanza che, in conformità con le indicazioni fornite da COVIP con la Deliberazione del 16 marzo 2012 "Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento", si occupa di definire, sviluppare e aggiornare le procedure inerenti la gestione finanziaria nonché svolgere tutte le ulteriori attività di competenza previste ai sensi della Deliberazione sopracitata.

Tale Area Operativa è suddivisa in:

- comparto Processi amministrativi e normativa;
- comparto Processi previdenziali e contabili;
- Funzione Finanza.

Il Direttore Generale si avvale, per il presidio dei processi e delle attività di competenza dei due diversi comparti, di referenti ai quali, a loro volta, riferiscono gli addetti ai comparti.

Per la Funzione Finanza è individuato un Responsabile.

L'Area Operativa è guidata dal Direttore Generale.

Il comparto **Processi amministrativi e normativa** ha il compito di supportare la Direzione Generale nel presidio dei processi amministrativi, delle normative esterne e interne e le funzioni di controllo nello svolgimento dei controlli di secondo livello. Inoltre, ha la responsabilità di:

- garantire il presidio, anche attraverso controlli sulle attività esternalizzate, del processo di gestione delle prestazioni accessorie, di gestione della comunicazione agli Iscritti, di gestione dei reclami, di predisposizione delle segnalazioni di vigilanza, di gestione degli adempimenti Privacy, di manutenzione della modulistica del Fondo, di gestione dei contenuti del sito del Fondo;
- supportare la Direzione Generale nel presidio del processo di gestione degli adempimenti relativi alle associazioni riconosciute, di segreteria degli organi sociali, di cura degli adempimenti connessi alla gestione delle risorse umane distaccate al Fondo, di presidio ed analisi della normativa di settore, di predisposizione della normativa interna, di predisposizione ed aggiornamento della documentazione prevista dalla normativa di settore (Nota Informativa, DPI, ecc.), dei rapporti con il Collegio Sindacale, con la Società di revisione e con il DPO, dei rapporti contrattuali e amministrativi con gli outsourcer, i consulenti e i fornitori esterni;
- collaborare, direttamente e/o a supporto della Direzione Generale, con le Funzioni di Revisione Interna e di Gestione dei Rischi per la predisposizione e aggiornamento del sistema dei controlli amministrativi, previdenziali e operativi, presidiandone l'applicazione per gli ambiti di pertinenza.

Il comparto **Processi previdenziali e contabili** ha il compito di supportare la Direzione Generale nel garantire gli adempimenti contabili, economici e previdenziali relativi alla gestione delle attività e delle passività del Fondo. Inoltre, ha la responsabilità di:

- presidiare i processi di adesioni, anticipazioni, vincoli, prestazioni e trasferimenti, sia nell'ambito contabile sia previdenziale, gestendo le attività dirette del Fondo e garantendo i controlli previsti sulle attività svolte dal Service Amministrativo;
- garantire la consulenza agli aderenti sulle attività previdenziali;

- presidiare i processi di gestione dei flussi finanziari con i gestori, di contabilità delle Linee e comparti che compongono il patrimonio del Fondo, di determinazione del valore quota dei comparti e della sua diffusione, degli adempimenti fiscali, delle attività del Depositario e della manutenzione dei libri contabili gestendo le attività dirette del Fondo e garantendo, con la collaborazione della struttura “Patrimonio”, i controlli previsti sulle attività svolte dal Service Amministrativo;
- assicurare la gestione dei processi di protocollo e archivio;
- supportare la Direzione Generale nella predisposizione del bilancio del Fondo e nella predisposizione del budget di spese del Fondo;
- collaborare, direttamente e/o a supporto della Direzione Generale, con le Funzioni di Revisione Interna e di Gestione dei Rischi per la predisposizione e aggiornamento del sistema dei controlli amministrativi, previdenziali e operativi, presidiandone l’applicazione per gli ambiti di pertinenza.

La **Funzione Finanza** è affidata a personale in possesso di preparazione professionale, livello di conoscenze ed esperienze adeguati alle mansioni affidate in materia finanziaria ed ha, in particolare, i seguenti compiti:

- contribuisce all’impostazione della politica di investimento;
- svolge l’attività istruttoria per la selezione dei gestori finanziari e sottopone all’organo di amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati;
- verifica la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo. Al riguardo produce una relazione periodica da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo circa la situazione di ogni singolo comparto, corredata da una valutazione del grado di rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato. In caso di significativi cambiamenti nei livelli di rendimento-rischio derivanti dall’attività di investimento o, in prospettiva, di possibili superamenti delle soglie di rischiosità, predispone una relazione a carattere straordinario, da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo;
- controlla l’attuazione delle strategie e valuta l’operato dei soggetti incaricati della gestione. In tale ambito produce una documentazione completa dei controlli svolti sull’attività di investimento, di facile lettura, destinata a essere conservata negli archivi della forma pensionistica per dieci anni, in modo da consentire la ricostruzione degli eventi che hanno determinato le situazioni reddituali passate. Particolare attenzione è posta nella verifica e nella valutazione degli investimenti in strumenti alternativi e in derivati;
- verifica periodicamente, con il supporto del consulente per gli investimenti etici, il rispetto da parte dei soggetti incaricati della gestione delle indicazioni date in ordine ai principi e ai criteri di investimento sostenibile e responsabile, laddove previsti nell’ambito dei criteri di attuazione della politica di investimento;
- formula proposte all’organo di amministrazione riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche della politica di investimento che si rendessero necessarie;
- collabora con gli altri soggetti coinvolti nel processo di investimento (soggetti incaricati della gestione, depositario ecc.), al fine di fornire il supporto necessario circa gli aspetti inerenti alla strategia da attuare e i risultati degli investimenti;
- cura la definizione, lo sviluppo e l’aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione finanziaria, sottoponendole all’approvazione dell’organo di amministrazione.

In ambito più operativo, la Funzione Finanza supporta la Direzione Generale, le Funzioni di Revisione Interna e di Gestione dei Rischi nel presidio della gestione del patrimonio del Fondo,

attraverso sistemi e strumenti interni e interloquendo con i Gestori finanziari, il Service Amministrativo, il Depositario e gli Advisor. Inoltre, ha la responsabilità di:

- svolgere o verificare l'esecuzione dei controlli previsti dal Manuale delle procedure interne di controllo della gestione finanziaria, relazionando in merito alla Direzione Generale;
- contribuire ai controlli sulle attività svolte da gestori e outsourcer nei processi finanziari presidiati dalle altre strutture;
- garantire, anche attraverso il supporto alla Direzione Generale, la gestione dei rapporti amministrativi e dei controlli sulle attività svolte dai gestori dei beni mobiliari e dalle SGR;
 - presidiare la gestione e sistemazione degli eventuali superamenti dei limiti di convenzione e/o normativi;
 - collaborare alla definizione, sviluppo e aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione finanziaria.

Il Responsabile della Funzione Finanza rappresenta il Fondo nel Forum per la Finanza Sostenibile.

Il Responsabile della Funzione Finanza dovrà presenziare regolarmente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Commissione Patrimonio, in occasione della discussione di argomenti attinenti alla gestione del patrimonio del Fondo.

FUNZIONI FONDAMENTALI

In linea con quanto previsto dall'Art. 5-ter del Decreto e successive modifiche, il Fondo ha istituito la Funzione di Gestione dei Rischi (di seguito anche "FGR") e la Funzione di Revisione Interna (di seguito anche "FRI").

La **Funzione di Gestione dei Rischi** concorre alla definizione della politica di gestione dei rischi ed è strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, verificando l'efficienza e l'efficacia del sistema nel suo complesso. La FGR concorre, inoltre, alla definizione del sistema di controllo della gestione finanziaria e alla valutazione dell'efficienza ed efficacia del sistema stesso.

Sulla base di valutazioni di carattere economico, professionale e organizzativo, tenendo anche conto delle dimensioni e delle caratteristiche del Fondo, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina in *outsourcing* della Funzione di Gestione dei Rischi, con riporto diretto al Direttore Generale, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dal Consiglio di Amministrazione al quale riferisce in merito all'attività svolta.

Il titolare della Funzione di Gestione dei Rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere.

La **Funzione di Revisione Interna**, riferendo direttamente all'Organo di Amministrazione, ha la responsabilità di garantire il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'adeguatezza del sistema di governo societario e le necessità di adeguamento, anche attraverso attività di supporto e di consulenza alle altre funzioni del Fondo.

In relazione alla suddetta Funzione, a seguito di opportune valutazioni, tenendo in particolare conto della dimensione e della natura del Fondo nonché della portata e della complessità delle attività svolte, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di esternalizzare la Funzione di Revisione Interna.

Nel dettaglio, compete alla FRI:

- verifica la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il Fondo pensione;
- verifica l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali;
- convalida l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno di cui all'articolo 4-bis, comma 5 del suddetto Decreto;
- esamina gli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del Fondo, comprese le attività esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi.

Il titolare della Funzione di Revisione Interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

SOGGETTI ESTERNI CHE RIENTRANO NELLA GESTIONE DEL FONDO

Oltre ai soggetti interni, si riportano di seguito i soggetti esterni che rientrano nella gestione del Fondo:

Il **Service amministrativo**, come previsto dagli accordi contrattuali con il Fondo, svolge le attività inerenti alla gestione amministrativa contabile e fiscale. In particolare, assolve alle attività operative finalizzate agli adempimenti connessi alla partecipazione al Fondo da parte degli Iscritti. Tale attività si svolge nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto nonché degli orientamenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Vigilanza. Tutte le procedure attuate in quest'area rivestono una particolare valenza in quanto essenziali ai fini del perfezionamento dell'adesione e della successiva perdita dei requisiti da parte degli Iscritti; della acquisizione e corretta attribuzione dei flussi contributivi provenienti dagli aderenti; della corretta determinazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni e del correlato valore delle quote e dello svolgimento degli adempimenti connessi alla perdita dei requisiti di partecipazione ovvero di accesso alle prestazioni del Fondo.

Con riferimento alle attività amministrative, il Service Amministrativo rientra nelle seguenti attività:

- gestione del processo di adesione, switch, anticipazione, riscatto, trasferimento e prestazioni;
- erogazione delle prestazioni;
- contabilizzazione delle posizioni individuali;
- predisposizione del Prospetto annuale delle prestazioni in fase di accumulo e delle altre comunicazioni agli Iscritti in corso d'anno relative alle erogazioni in fase di accumulo;
- adempimenti fiscali e civilistici;
- tenuta delle scritture e dei libri contabili;
- gestione dei servizi informatici e dell'Area Riservata;
- gestione dei flussi informativi con i Gestori Finanziari e con il Depositario.

Il **Banco BPM**, attraverso strutture dedicate, supporta il Direttore Generale nella gestione del personale del Fondo ed è in particolare è incaricato dell'attività di predisposizione delle buste paga dei propri dipendenti messi a disposizione del Fondo Pensioni e dei conseguenti adempimenti fiscali di versamento ritenute.

Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo Pensioni ha stipulato apposita convenzione con una **Compagnia Assicurativa**. La Compagnia incaricata dal Fondo provvede pertanto all'erogazione delle prestazioni in forma di rendita a favore dei beneficiari che ne abbiano fatto richiesta. All'atto della attivazione di una prestazione in forma di rendita, il Fondo provvede a trasferire alla Compagnia la quota del montante riferito alla posizione individuale dell'aderente secondo

le disposizioni di quest'ultimo. Per gli aderenti i cui montanti sono gestiti tramite polizza assicurativa di ramo I, sono previste rendite differite secondo le convenzioni in essere.

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Gli attori che rientrano nell'area di governo del processo di gestione e quelli che risultano dedicati all'implementazione delle politiche di gestione, sono rappresentati, dal Consiglio di Amministrazione, dalla Commissione Patrimonio, dal Direttore Generale e dalle Funzioni Fondamentali di Gestione dei Rischi e di Revisione Interna in virtù del ruolo ricoperto (le cui rispettive attribuzioni sono descritte nei precedenti paragrafi) e dalla Funzione Finanza (le cui rispettive attribuzioni sono descritte nel paragrafo relativo all'Area Operativa).

In aggiunta a tali soggetti, di seguito sono delineati i ruoli e i compiti assegnati agli altri soggetti esterni direttamente coinvolti nel processo di investimento, ovvero:

- Gestori finanziari;
- Depositario;
- Advisor finanziario.

I Gestori Finanziari provvedono all'impiego delle risorse patrimoniali del Fondo nel rispetto delle previsioni e dei criteri fissati dalle vigenti disposizioni normative, nonché nei limiti ed in conformità alle convenzioni di gestione che ciascun gestore ha stipulato con il Fondo. L'insieme delle operazioni poste in essere dal gestore sono dettagliate nell'ambito delle convenzioni.

In particolare, i Gestori finanziari svolgono le seguenti attività:

- investono le risorse finanziarie con la finalità, nella gestione passiva, di replicare l'andamento del mercato di riferimento e, nella gestione attiva, di realizzare extrarendimenti;
- trasmettono all'organo di amministrazione della forma pensionistica una rendicontazione periodica sulle scelte effettuate;
- se richiesti esercitano il diritto di voto spettante ai fondi pensione inerente i titoli oggetto della gestione secondo le istruzioni vincolanti impartite dall'organo di amministrazione degli stessi.

Il **Depositario** provvede alla custodia delle risorse affidate in gestione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Inoltre, esegue le istruzioni impartite dai gestori se le stesse non sono contrarie alla legge, allo Statuto del Fondo, ai criteri stabiliti nelle vigenti disposizioni normative ed alle convenzioni di gestione.

A tale proposito, occorre precisare che il Depositario esegue le disposizioni del gestore sul mercato, anche laddove le stesse non fossero conformi a quanto indicato; in tali casi, il gestore dovrà disporre operazioni di segno opposto assumendosi gli eventuali oneri conseguenti.

Infine, il Depositario amministra i movimenti di conto corrente intestati al Fondo rubricati ai gestori ed esegue le operazioni disposte dal Fondo. L'insieme delle operazioni poste in essere dal Depositario sono dettagliate nell'ambito della convenzione.

L'Advisor finanziario:

- fornisce una valutazione indipendente dell'andamento dei mercati finanziari e coadiuva l'organo di amministrazione nell'impostazione della politica di investimento;
- elabora analisi e formula raccomandazioni all'organo di amministrazione riguardo allo sviluppo e alla modifica della politica di investimento, al fine di assicurare la coerenza dell'insieme delle azioni intraprese con gli obiettivi perseguiti. A tal fine interagisce con la Funzione Finanza per una valutazione dei risultati raggiunti.

In caso di selezione di Gestori Finanziari, l'Advisor finanziario supporta il Fondo nella predisposizione e attuazione delle precipe procedure secondo gli incarichi conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Fondo si avvale inoltre del supporto dell'Advisor finanziario nell'impostazione e adeguamento della politica di sostenibilità e della relativa documentazione istituzionale, nonché nel monitoraggio periodico dei portafogli in relazione ai rischi ESG, funzionale a verificare il rispetto da parte dei soggetti incaricati della gestione delle indicazioni date in ordine ai principi e ai criteri di investimento sostenibile, laddove previsti nell'ambito dei criteri di attuazione della politica di investimento.

3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il comma 5 dell'art. 4-bis del Decreto prescrive l'adozione, da parte dei fondi pensione, di un efficace sistema di controllo interno (di seguito anche "SCI") che coinvolge strutture, soggetti e procedure di verifica dell'operatività (a tutti livelli del fondo pensione) con l'obiettivo di garantire l'efficienza del rispetto delle regole, la funzionalità del sistema gestionale e la diffusione di valori di corretta amministrazione e legalità nonché l'emersione delle eventuali anomalie e la rappresentazione di chi è in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi.

I soggetti rilevanti nell'ambito del SCI sono gli organi di governo e di controllo del Fondo, nel dettaglio, **il Collegio dei Sindaci** che rappresenta il vertice del sistema di vigilanza, **il Consiglio di Amministrazione**, quale organo di supervisione strategica, che si avvale dell'attività svolta dalla **Funzione Finanza** al fine del monitoraggio di un efficace sistema di controllo e di gestione dei rischi; e **il Direttore Generale** cui spetta il compito di assicurare l'adozione di un sistema di controllo interno adeguato. A questi si aggiungono **l'Area Operativa** (o strutture di linea) e **le Funzioni Fondamentali** che il Fondo ha istituito, i cui rispettivi ruoli e compiti, anche in ambito di controllo interno, sono stati delineati nel precedente paragrafo.

Con particolare riferimento alle Funzioni Fondamentali, che ricoprono un ruolo centrale nel sistema di controllo interno, si intende precisare che il Fondo non ha provveduto all'istituzione di una Funzione Attuariale, in quanto non copre direttamente i rischi biometrici né garantisce direttamente un determinato livello di prestazioni o un rendimento minimo degli investimenti.

Il SCI è articolato su più livelli, cui corrispondono differenti livelli di responsabilità.

Nello specifico:

- **controlli di primo livello (o controlli di linea):** consistono nelle verifiche realizzate direttamente dalle "strutture di linea" ovvero da chi svolge operativamente una determinata attività oppure da chi ne ha la responsabilità di supervisione, generalmente nell'ambito della stessa unità organizzativa o funzione. Tali controlli mirano ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e sono effettuati dalle strutture operative interne o esterne, oppure sono intrinseci nelle procedure informatiche esistenti (sia interne che esterne);
- **controlli di secondo livello:** consistono nelle verifiche realizzate da funzioni distinte dalle strutture di linea con rapporto funzionale diretto al Direttore Generale, ovvero la Funzione di Gestione dei Rischi, con l'obiettivo di assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi e la conformità dell'operatività del Fondo alle regole interne e alla normativa vigente (nazionale e internazionale);
- **controlli di terzo livello:** consistono nelle verifiche realizzate, in via periodica o ad evento, da strutture indipendenti con rapporto funzionale diretto al Consiglio di Amministrazione, con l'obiettivo di valutare la completezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure di controllo nonché individuare la presenza di

violazioni delle procedure e della regolamentazione. Tale tipologia di controlli è affidata alla Funzione di Revisione interna.

Il quadro degli attori del sistema di controllo interno è, infine, completato dalle ulteriori figure di controllo di cui si avvale il Fondo, ovvero:

La **Società di Revisione legale dei conti** ha il compito di verificare il rispetto delle regole civilistiche e delle normative speciali relative alla predisposizione del Bilancio annuale. Ai sensi dello Statuto vigente, l'incarico di controllo legale dei conti del Fondo è conferito ad una Società di revisione, su proposta motivata del Collegio Sindacale. La Società di revisione produce una relazione annuale di certificazione del Bilancio sulla base delle prassi operative di Legge.

Il Consiglio di Amministrazione (Titolare del Trattamento dei dati) ha nominato un **Data Protection Officer** e ha nominato il Direttore Generale quale Referente del DPO.

In particolare, ai sensi del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali n.2016/679 (GDPR), il DPO è incaricato di informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal suddetto Regolamento UE nonché dalle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; fornisce inoltre supporto in merito all'attribuzione delle responsabilità, alla sensibilizzazione e alla formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.

Per il personale messo a disposizione del Fondo Pensioni da Banco BPM per le attività amministrative, il **Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di Banco BPM**, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008, è incaricato da Banco BPM stesso di fornire il servizio di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro. Provvede, a tal proposito, all'elaborazione delle procedure di sicurezza e alle attività di informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza. Compete al RSPP la predisposizione del Documento sulla Valutazione del Rischio (DVR) contenente l'individuazione e la valutazione dei fattori di rischio, nonché l'individuazione delle misure necessarie a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro.

4. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI

In ottemperanza alle disposizioni dell'Art. 5-ter del Decreto, secondo il quale i fondi pensione devono dotarsi di un sistema di gestione dei rischi integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali, il Fondo ha istituito la **Funzione di Gestione dei Rischi** e ha approvato la **Politica di gestione del rischio**.

La **Politica di Gestione del rischio** identifica i principi e gli standard minimi inerenti al *processo di gestione e controllo dei rischi* del Fondo, coerentemente con le disposizioni normative di carattere sovranazionale (Direttiva UE n. 2016/2341 e Linee Guida EIOPA) e di carattere nazionale (art. 5-ter e art. 5-nonies, del Decreto e Delibere Covip) e con gli obiettivi e la pensione al rischio stabilita dal Fondo stesso.

La Politica di gestione del rischio definisce, tra l'altro, i compiti di ciascun organo del Fondo in materia di definizione e monitoraggio dei rischi. La gestione dei rischi è infatti realizzata mediante un processo che coinvolge, con diversi ruoli e responsabilità, i diversi organi e soggetti di governo, direzione e controllo presenti nell'organizzazione del Fondo, tra i quali assumono un ruolo rilevante:

- la **Funzione di Gestione dei Rischi** facilita l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, assicurando la prevenzione, la gestione e la comunicazione dei rischi a cui potrebbe essere esposto il Fondo. La Funzione riporta direttamente al Direttore Generale e concorre, con il Consiglio di Amministrazione, alla valutazione e al controllo dei rischi che potrebbero minare la sostenibilità e/o compromettere la realizzazione degli obiettivi del Fondo, assicurando il coordinamento e il raccordo con tutte le funzioni del Fondo interessate. La Funzione è inoltre responsabile della definizione dei criteri e delle metodologie di misurazione e valutazione dei rischi ritenute adeguate al monitoraggio degli stessi, sulla base dei criteri fissati dall'Organo di Governo, e predisponde la reportistica periodica sullo stato, sull'evoluzione dei rischi e sulla presenza di eventuali anomalie da trasmettere al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale;
- il **Consiglio di Amministrazione** assicura che il sistema di gestione dei rischi consenta l'identificazione, la valutazione anche prospettica e il controllo dei rischi maggiormente significativi, ivi compresi i rischi derivanti dalla non conformità alle norme, garantendo l'obiettivo della salvaguardia del patrimonio, anche in un'ottica di medio-lungo periodo. Nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico ed organizzativo inerenti al sistema di gestione dei rischi, il Consiglio di Amministrazione definisce, con il supporto della Funzione di Gestione dei Rischi, un efficace sistema di gestione dei rischi ed è responsabile della definizione della Politica di Gestione del Rischio e della valutazione dell'adeguatezza della stessa, con cadenza almeno triennale, in relazione alla complessiva attività svolta dal Fondo e alla tolleranza al rischio. Inoltre, anche con riguardo alle attività esternalizzate, l'Organo Amministrativo assicura la conformità delle stesse alla gestione dei rischi del Fondo, alla Politica di Gestione del Rischio adottata, alle leggi e ai regolamenti, richiedendo che i sistemi impiegati forniscano accurate e tempestive analisi sulle esposizioni al rischio. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione è costantemente informato, secondo scadenze fissate, sulle esposizioni e sui rischi e in presenza di criticità significative, impartisce le direttive per l'adozione delle idonee misure correttive;
- il **Direttore Generale** è responsabile, sulla base delle direttive impartite dall'organo di amministrazione e congiuntamente con esso, del monitoraggio delle attività svolte dalla Funzione di Gestione dei Rischi così come definite nella Politica di Gestione del Rischio e dell'attuazione delle attività di mitigazione dei rischi deliberate, con impegno di mantenimento ed aggiornamento della stessa, in collaborazione con la Funzione di Gestione dei Rischi stessa.
Con il contributo della Funzione di Gestione dei Rischi, il Direttore Generale specifica e formalizza le direttive e ogni altra restrizione da assegnare alle strutture operative, sovrintendendo al processo di predisposizione della reportistica, su materie attinenti all'area di gestione dei rischi, da impiegare per le comunicazioni periodiche all'Organo Amministrativo.

Oltre a questi, anche gli organi e le funzioni di controllo (Commissione Patrimonio, Commissione Istituzionale, Collegio dei Sindaci, Funzione di Revisione Interna, Società di Revisione Legale dei conti, Data Protection Officer), e inoltre l'Area Operativa del Fondo, sono chiamate a collaborare con la Funzione di Gestione dei Rischi per la valutazione dei rischi di loro pertinenza, secondo le attribuzioni già definite nei precedenti paragrafi.

Il processo di gestione e controllo dei rischi, descritto nella Politica di gestione del rischio, permette di identificare, valutare e gestire i rischi nel continuo, tenendo altresì conto delle variazioni intervenute nella natura e complessità dell'attività del Fondo e nel contesto di mercato. Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- 1) **identificazione e definizione dei rischi**: consiste nella definizione di principi, strumenti e metodologie per un'adeguata identificazione e classificazione dei rischi (i principali rischi cui il Fondo è esposto sono identificati e classificati in una Mappa dei Rischi);

- 2) **misurazione dei rischi:** consiste nella definizione dei principi e delle metodologie quantitative e qualitative per la valutazione dei rischi;
- 3) **gestione e controllo dei rischi:** consiste nelle attività che comportano l'assunzione di un nuovo rischio e/o la gestione di un rischio esistente;
- 4) **reporting dei rischi e segnalazioni:** consiste nella produzione di un'adeguata informativa in merito al profilo di rischio e alle relative esposizioni sia verso le strutture e gli organi interni del Fondo che verso le Autorità di controllo e gli Iscritti.

Tra i rischi cui il Fondo è esposto figurano i rischi di seguito elencanti, i cui dettagli sono formalizzati nella Politica di gestione del rischio:

i **Rischi finanziari**, che comprendono:

- rischio di mercato (**o Market risk**), che comprende: *Interest rate risk, Equity risk, Spread risk, Currency risk, Property risk, Concentration risk*;
- rischio di liquidità;
- rischio di controparte;

i **Rischi relativi alle passività**, che comprendono:

- rischio di longevità;
- rischio di mortalità;

i **Rischi operativi**, ovvero:

- frode interna/esterna;
- pratiche di impiego e sicurezza sul lavoro e gestione del personale;
- rapporti con aderenti e beneficiari;
- danni ai beni materiali;
- interruzione dell'attività e guasti del sistema;
- esecuzione, consegna e gestione dei processi;
- compliance/legale;
- cyber risk;
- outsourcing;

il **Business risk**, che comprende:

- rischio strategico;
- rischio reputazionale;

il **Rischio politico e regolamentare**, riferito sia al Contesto nazionale che al Contesto europeo;

i **Rischi emergenti**, rappresentati da:

- ESG;
- rischio catastrofe.

La Politica di Gestione del Rischio è soggetta a revisione, da parte del Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre anni dalla data di approvazione o, nel caso se ne riscontri la necessità, con maggiore frequenza.

La Funzione di Gestione dei Rischi, con il coinvolgimento delle strutture del Fondo interessate, è responsabile dell'elaborazione, della formalizzazione e dell'aggiornamento della politica di gestione del rischio, nonché del monitoraggio dell'attuazione della stessa.

5. POLITICA DI REMUNERAZIONE

Con l'obiettivo di assicurare l'adozione di un sistema retributivo coerente con i principi delineati dal comma 4 dell'art. 5-*octies* del Decreto, il Fondo ha redatto una **Politica di Remunerazione** che illustra i principi, le direttive, le responsabilità e le competenze da osservare in materia di remunerazione.

Con il termine "remunerazione" si intende qualsiasi forma di pagamento (fisso o variabile), inclusi benefici o componenti accessorie, che viene corrisposto in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali forniti al Fondo.

Con la definizione e l'applicazione della Politica di Remunerazione, il Fondo si prefigge di adottare e rispettare, oltre ai principi previsti dall'Art. 5-*octies*, comma 4 del Decreto, i seguenti principi cardine:

- **equità**: il sistema remunerativo è coerente con il ruolo ricoperto. Ciò vale sia per le posizioni apicali, come i componenti degli organi sociali, sia per tutto il personale coinvolto nelle attività del Fondo, per questi ultimi coordinandosi con quanto previsto in materia di contratto nazionale di riferimento in vigore;
- **meritocrazia**: il sistema remunerativo è volto a premiare coerentemente i risultati ottenuti ed i comportamenti seguiti per il loro raggiungimento, nel quadro di un costante rispetto della normativa e delle procedure in essere.

Nell'ambito della definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti, anche per aspetti connessi al sistema retributivo del Fondo:

- **l'Assemblea Generale** elegge metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione e metà dei componenti del Collegio dei Sindaci, in rappresentanza degli Iscritti;
- **l'Assemblea dei Delegati**, inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ratifica il compenso dei componenti del Collegio dei Sindaci;
- **il Consiglio di Amministrazione** elegge, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente; delibera in merito alla nomina del Direttore Generale e nomina i Responsabili delle Funzioni Fondamentali determinandone il compenso, ai sensi della normativa applicabile. Il Consiglio di Amministrazione è incaricato, con il coinvolgimento delle funzioni di controllo, della formulazione di proposte per la definizione della politica retributiva del Fondo e, a tal proposito, definisce ed approva la Politica di remunerazione. L'Organo Amministrativo è inoltre responsabile della corretta applicazione della Politica di Remunerazione e si assicura che i processi decisionali relativi alla stessa siano chiari, documentati e trasparenti ed includano misure atte ad evitare conflitti di interesse, nel rispetto di quanto previsto dal Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse.

I destinatari della Politica di Remunerazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e Vice Presidente;
- il Collegio Sindacale;
- il Direttore Generale;
- i Responsabili delle Funzioni Fondamentali: Funzione di Gestione dei Rischi e Funzione di Revisione Interna;
- i Fornitori di servizi;
- il Personale la cui attività può avere un impatto significativo sul profilo di rischio del Fondo.

Si riportano nel prosieguo le principali caratteristiche dello schema remunerativo applicato dal Fondo in relazione ai suddetti destinatari.

I **Consiglieri dipendenti delle società associate** percepiscono, in quanto dipendenti, una **remunerazione fissa** e, laddove previsto, una **remunerazione variabile** in virtù delle previsioni del CCNL di riferimento, del rispettivo inquadramento professionale e degli accordi contrattuali con la Capogruppo. I **restanti componenti del Consiglio di Amministrazione**, scelti tra esponenti di rilievo che hanno assunto ruoli di spicco in considerazione dei peculiari rapporti con il Fondo e con la Capogruppo, svolgono le proprie attribuzioni **a titolo gratuito**; non sono pertanto previsti gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni, non è prevista alcuna forma di remunerazione fissa o variabile o benefit e indennità in caso di dimissioni o revoca del mandato, né accordi che prevedono l'assegnazione di benefici a favore dei soggetti che cessano il loro incarico. In ogni caso, agli Amministratori dipendenti della Capogruppo, sono riconosciuti **permessi retribuiti** per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione o di ogni altra riunione cui siano tenuti a partecipare per il ruolo assunto.

Gli emolumenti erogati ai **Sindaci** si sostanziano in **un importo fisso** invariante per l'intera durata del mandato, differenziato tra Presidente e Sindaci. I Sindaci dipendenti della Capogruppo hanno, altresì, diritto a **permessi retribuiti** per la partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale o di ogni altra riunione cui siano tenuti a partecipare per il ruolo assunto. Non è prevista l'erogazione di una retribuzione variabile.

Il **Direttore Generale**, al pari del **restante personale dipendente**, è destinatario di uno schema retributivo, determinato dalla Capogruppo, che si sostanzia in:

- **remunerazione fissa**, la cui corresponsione è garantita, comprende le voci economiche contrattuali previste nel CCNL del credito;
- **remunerazione variabile** o una **componente premiante ex post**, eventuale e subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, definiti dalla Capogruppo, al fine di scoraggiare l'adozione di comportamenti non proporzionati al profilo di rischio del Fondo.

La remunerazione dei **responsabili delle Funzioni Fondamentali** è determinata dal Consiglio di Amministrazione, in misura adeguata rispetto al livello di responsabilità e all'impegno connessi al ruolo assunto. Nel caso di attribuzione della responsabilità ad una risorsa interna al Fondo o ad un dipendente messa a disposizione dalla Capogruppo, la remunerazione è determinata sulla base del CCNL del credito; qualora invece la titolarità delle Funzioni Fondamentali sia affidata ad un Amministratore, questo sarà scelto tra gli Amministratori dipendenti del Gruppo in possesso delle adeguate competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni attribuite e sarà remunerato in virtù del suo contratto in essere con la Capogruppo.

In caso di esternalizzazione delle Funzioni Fondamentali, si fa riferimento a quanto definito per i **Fornitori di servizi esterni**, in merito ai quali, il Fondo ha cura di assicurarsi che quanto erogato non pregiudichi il rispetto dei principi previsti nella Politica e si impegna ad adottare una politica retributiva, anche per questi ruoli, tale da non compromettere i principi di sana e prudente gestione del Fondo e tale da incoraggiare un'eccessiva esposizione al rischio.

Si precisa che l'eventuale previsione di componenti variabili di remunerazione legate al raggiungimento degli obiettivi ESG (Environmental, Social and Governance) sarà sempre attuata in linea con il principio di sana, prudente ed efficace gestione del Fondo.

La Politica di Remunerazione è soggetta a revisione, da parte del Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre anni dalla data di approvazione (o dall'ultima revisione se più recente) e il Direttore Generale, si assicura, a seguito del riesame della politica ad opera del Consiglio di Amministrazione, che il documento recepisca le nuove ed eventuali modifiche apportate.